




AZIENDA OSPEDALIERA  
OSPEDALE INFANTILE  
REGINA MARGHERITA  
S. ANNA DI TORINO  
DOVE NASCE IL FUTURO



CITTA' DI TORINO



REGIONE  
PIEMONTE

**Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale  
Settore Affari Internazionali**

**Direzione Sanità  
Settore Assistenza Sanitaria Territoriale**

**Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia**

**A.O. Ospedale Infantile Regina Margherita S. Anna di Torino**

**Comune di Torino Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie**

## **BANDO**

**PER L'ACCESSO AL PROGRAMMA DI ASSISTENZA  
SANITARIA DELLA REGIONE PIEMONTE A FAVORE  
DEI MINORI EXTRACOMUNITARI O PROVENIENTI DA  
PAESI IN VIA DI SVILUPPO**

### **ANNI 2009/2010**

**Legge 27 dicembre 1997 n. 449** "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"  
articolo 32, comma 15

**Legge regionale 17 Agosto 1995 n. 67 e successive modifiche ed integrazioni**  
*Interventi regionali per la programmazione di una cultura ed educazione di pace, per  
la cooperazione e la solidarietà internazionale*

**legge regionale 28 febbraio 2005 n 4** "iniziative di assistenza sanitaria rivolte a cittadini  
extracomunitari in caso di eventi eccezionali e nell'ambito di programmi assistenziali per alta  
specializzazione" - art 16 comma 1

Nel settembre del 2000 le Nazioni Unite, con l'adozione della "Dichiarazione del Millennio", hanno enunciato gli obiettivi prioritari della cooperazione allo sviluppo, fissando i traguardi che la comunità internazionale si propone di raggiungere entro il 2015 (Millenium development goals, MDGS), in particolare la riduzione di due terzi della mortalità infantile.

La Regione Piemonte, in coerenza con le norme, le dichiarazioni internazionali e i principi costituzionali, ai sensi della L.r. n. 67 del 17.08.1995 ed in attuazione delle "Direttive di carattere programmatico con validità triennale 2007-2009", orienta la propria azione secondo i principi sopra enunciati.

In tale quadro, la Giunta Regionale, con le deliberazioni n. 129-14128 del 22.11.2004, n. 32-773 del 05.09.2005 e s.m.i., ha attivato un programma di interventi di assistenza sanitaria a favore dei minori provenienti da paesi in via di sviluppo, a i sensi di quanto già previsto all'art. 32, comma 15, L. 449/97.

La Giunta Regionale, dopo alcuni periodi di sperimentazione in sede di prima applicazione del programma, ha valutato opportuno ampliare le proprie attività sostenendo due tipi di iniziative:

- proseguire con il ricovero e la cura dei minori provenienti da paesi in via di sviluppo, presso le strutture ospedaliere regionali;
- avviare un programma di cooperazione sanitaria rivolto a Paesi in via di sviluppo.

Per quanto concerne il ricovero e la cura di minori provenienti da Paesi in via di sviluppo, la Giunta Regionale ha preso atto della necessità di tener conto dei diversi servizi sociali e sanitari che occorre attivare per la presa in carico del minore; al fine del corretto espletamento della suddetta presa in carico, si ritiene necessario limitare in una prima fase sperimentale la presentazione delle richieste alla sola Azienda Ospedaliera OIRM/Sant'Anna di Torino, coinvolgendo, per quanto di competenza, il Comune di Torino

La Giunta Regionale ha ritenuto che l'assistenza sanitaria potrà essere concessa solo a seguito di apposita istanza avanzata da un'associazione piemontese, che si faccia carico dell'impegno organizzativo ed economico relativo al viaggio e all'accompagnamento del minore.

A tal fine è stato predisposto un apposito bando per consentire alle associazioni che ne hanno titolo di presentare istanza.

## **1. OBIETTIVO DEL PROGRAMMA PER L'ASSISTENZA SANITARIA A FAVORE DEI MINORI PROVENIENTI DA PAESI IN VIA DI SVILUPPO**

Il presente protocollo è finalizzato a dare avvio ad un'esperienza sperimentale per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 32, comma 15, della L. 449/97, al fine di erogare prestazioni socio-sanitarie a minori extracomunitari ed alle loro famiglie, a condizione che:

- le prestazioni siano ricomprese in quelle di alta specialità in favore di soggetti in età pediatrica;
- le prestazioni non siano erogabili nei paesi di provenienza.

Le prestazioni sanitarie saranno garantite all'interno dell'Azienda Ospedaliera OIRM/S. Anna, anche attraverso la collaborazione con altre Aziende Sanitarie, qualora le patologie lo richiedano e, comunque, nel rispetto della programmazione delle attività istituzionali.

## 2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA

Le richieste per essere ammesse al programma di assistenza sanitaria devono rispondere a seguenti requisiti:

- essere predisposte da parte di un'associazione avente sede legale e/o operativa nella Regione Piemonte
- riguardare minori di età inferiore ai 14 anni, accompagnati da **un** genitore, o da **un** tutore giuridicamente riconosciuto nel nostro Paese<sup>1</sup>.
- Prevedere un programma di accompagnamento del minore, allegato all'istanza, nel quale sia garantito l'impegno economico da parte dell'Associazione per le spese di:
  - viaggio da/per l'Italia,
  - trasporto presso l'Azienda Ospedaliera,
  - soggiorno per l'eventuale accompagnatore e per il minore fuori dagli episodi di ricovero.
  - assicurazione per le spese sanitarie per gli accompagnatori e per il minore fuori dagli episodi di ricovero.
- essere **presentate nei termini e con le modalità previste** al §3.

La mancanza di uno o più requisiti comporta la non ammissibilità della richiesta di assistenza sanitaria e la conseguente esclusione dalle successive fasi di valutazione di merito.

## 3. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

Le richieste per essere ammesse al programma di assistenza sanitaria dovranno essere presentate all'Azienda Ospedaliera OIRM/S.Anna, corredate da:

- modulo di domanda in carta semplice ( Modulo A) compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal rappresentante legale dell'ente o dell'associazione proponente comprensivo della dichiarazione di Accoglienza Sociale composto da:
  - proposta di polizza assicurativa, a carico dell'associazione, per le spese sanitarie per gli accompagnatori nonché per il minore fuori dagli episodi di ricovero;
  - programma di accompagnamento del minore relativo al viaggio da/per l'Italia ed il trasporto in Piemonte, il soggiorno per eventuali accompagnatori compreso il minore fuori dagli episodi di ricovero;
  - nel caso di accompagnatore non esercente la potestà genitoriale, è indispensabile produrre un documento comprovante la responsabilità legale del minore con un documento di tutela giuridicamente riconosciuto dal nostro paese, documento valutato e vidimato dalla Ambasciata Italiana presso il paese di origine del minore
  - la dichiarazione dell'Ente proponente di farsi carico di tutti gli oneri previsti nel programma di accompagnamento del minore;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità del firmatario della domanda suddetta ai fini dell'autenticazione nel caso in cui la firma sulla domanda non sia autenticata con altre modalità previste dalla legge. Nel caso di documento scaduto farà fede la dichiarazione, scritta sulla fotocopia stessa e firmata dal titolare e datata, attestante che i dati riportati sul documento sono invariati;
- Relazione medica sul problema sanitario qualificante la richiesta e di inquadramento diagnostico specifico e generale del minore. Eventuale punto di riferimento sanitario nell'area di residenza con cui interfacciarsi al rientro nel paese d'origine ( medico –

---

<sup>1</sup> La Commissione potrà valutare la possibilità di esaminare segnalazioni riguardanti minori oltre i 14 anni e fino al 18° anno di età, in relazione alla gravità ed alla complessità del caso ed all'eventuale continuità terapeutica

struttura sanitaria – centri specializzati)<sup>2</sup> I documenti da produrre dovranno essere tradotti in lingua italiana.

- l'atto costitutivo e lo Statuto dell'ente (ad esclusione degli enti pubblici), qualora non siano già in possesso degli Uffici regionali competenti;

Alla richiesta di assistenza potrà altresì essere allegata una scheda descrittiva redatta in forma libera.

Le richieste di assistenza dovranno essere inviate e/o consegnate alla Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero OIRM che rilascerà ricevuta.

Sulla busta contenente la richieste di assistenza dovrà essere riportata la seguente dicitura :

**“Bando per l’accesso al programma di assistenza sanitaria della Regione Piemonte a favore dei minori extracomunitari o provenienti da paesi in via di sviluppo - anno 2009/2010”.**

Le richieste di accesso al programma (*Modulo A*) dovranno pervenire contestualmente alla Regione **in versione informatica** con messaggio e-mail all’indirizzo: [coopera.int@regione.piemonte.it](mailto:coopera.int@regione.piemonte.it), [assistenza.territoriale@regione.piemonte.it](mailto:assistenza.territoriale@regione.piemonte.it)

La Regione Piemonte e l’Azienda Ospedaliera OIRM S.Anna si riservano di richiedere al soggetto presentatore ulteriore documentazione integrativa che sia ritenuta necessaria ai fini della verifica di ammissibilità delle proposte o connessa ai successivi controlli.

**Le richieste potranno essere presentate seguendo la procedura a sportello; pertanto non è prevista alcuna data di scadenza.**

**Le richieste saranno ammesse nel programma di Assistenza Sanitaria per i minori provenienti da Paesi in Via di Sviluppo secondo l’ordine di arrivo e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.**

#### **4. PROCEDURE GENERALI DELL’ISTRUTTORIA**

L’Azienda Ospedaliera OIRM/S.Anna trasmette entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta una proposta, alla Direzione Sanità della Regione Piemonte corredata dalla documentazione clinica recente che accerti:

- ❖ la diagnosi,
- ❖ la gravità del caso,
- ❖ la sostenibilità dell’intervento, compresa la durata delle cure
- ❖ il programma di accompagnamento del minore,

L’Ufficio regionale competente predisporrà un’istruttoria preliminare, anche avvalendosi del supporto del Gruppo di lavoro Interistituzionale di cui al successivo comma, circa **l’ammissibilità amministrativa** delle richieste di assistenza sanitaria, verificando i requisiti dei progetti proposti (§ 2), l’osservanza delle modalità di presentazione della domanda di contributo e la completezza della documentazione presentata (§ 3).

In base ai criteri di cui al successivo § 5, un gruppo di lavoro interistituzionale composto da un esperto di cooperazione del Settore Affari Internazionali, un esperto di sanità e salute pubblica del Settore Programmazione Sanitaria, un esperto delle Politiche sociali della direzione Politiche sociali della Regione Piemonte nonché tre rappresentanti dell’OIRM/S.Anna, un rappresentante della Divisione Servizi Sociali e rapporti con le Aziende Sanitarie del Comune di Torino provvede alla valutazione dei singoli casi redigendo verbale contenente le valutazioni e le proposte di intervento sanitario e di accompagnamento sociale.

Il coordinamento delle attività della Commissione e la verbalizzazione delle sedute sono affidate alla Direzione Sanità della Regione Piemonte.

---

<sup>2</sup> tutto il materiale deve pervenire con traduzione in lingua italiana

La Commissione può avvalersi, di volta in volta, di altri soggetti pubblici o privati, direttamente, o indirettamente interessati alle problematiche di competenza della Commissione medesima.

I risultati della valutazione saranno oggetto apposita determinazione dirigenziale.

## **5. CRITERI DI VALUTAZIONE**

La Commissione valuterà le richieste pervenute dall'Azienda Ospedaliera OIRM/S.Anna di Torino, verificando i seguenti requisiti:

- minore di età inferiore ai 14 anni, accompagnato da un genitore, o da un tutore giuridicamente riconosciuto nel nostro Paese, con priorità ai minori che hanno residenza in paesi in via di sviluppo, con i quali la Regione Piemonte abbia stipulato accordi di cooperazione internazionale.
- sostenibilità dell'intervento, rispetto alla definizione della diagnosi, alla valutazione prognostica ed alla durata delle cure, anche ai fini della determinazione del periodo di soggiorno in Italia e del relativo rientro nel Paese di origine, incluso il caso di decesso del minore.

## **6. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Ai sensi della Legge 675/1996 si informa che il trattamento dei dati personali che verranno comunicati alla Regione Piemonte, e all'azienda Ospedaliera OIRM/S.Anna, sarà unicamente finalizzato all'espletamento delle funzioni inerenti alle procedure di finanziamento, di informazione e promozione delle attività realizzate. L'istanza di contributo equivale a consenso al trattamento dei dati da parte del responsabile del procedimento, individuato nella persona del dott.sa Daniela Nizza, Responsabile del Settore Assistenza Sanitaria Territoriale.

Gli enti proponenti oggetto di sostegno ai sensi del presente bando, in occasione delle proprie attività di informazione/comunicazione, sono tenuti a specificare che il progetto è stato realizzato con il contributo della Regione Piemonte.

Le modalità di utilizzo del marchio Regione Piemonte sono illustrate nella homepage del sito della Regione Piemonte ([www.regione.piemonte.it/loghiuff/index.htm](http://www.regione.piemonte.it/loghiuff/index.htm)).

**Ulteriori informazioni** possono essere richieste ai Settori:

Assistenza Sanitaria Territoriale

Torino, Corso Regina Margherita 153 bis

Telefono 011 432 2912 – 011 432 2601

Fax 011 432 5688

e-mail: [assistenza.territoriale@regione.piemonte.it](mailto:assistenza.territoriale@regione.piemonte.it)

Affari Internazionali,

Torino, P.za Castello 165,

Telefono: 011/432.2757

Fax: 011/432.2658

e-mail: [coopera.int@regione.piemonte.it](mailto:coopera.int@regione.piemonte.it).